



MOVIMENTO FORENSE

PER UN'AVVOCATURA INDIPENDENTE, AUTONOMA, LIBERA.

INTERVENTO COMMISSIONE GIUSTIZIA

CAMERA DEI DEPUTATI - 23 GENNAIO 2024

Grazie Presidente, Senatori, per l'occasione di intervento offerta al Movimento Forense con l'invito all'audizione odierna, espressione della volontà di voler interloquire con l'Avvocatura, osservatore attento e concreto attuatore, insieme alla Magistratura, della riforma delle cui necessità e potenzialità siamo consapevoli e della cui attuazione saremo attenti vigili.

Prendiamo atto e non possiamo che concordare sulla circostanza che questo decreto legislativo nasca dall'esigenza di armonizzare le norme e di superare talune criticità emerse ad un solo anno dalla entrata in vigore della Riforma Cartabia.

Prometto di mantenermi entro il tempo concesso e **NON** mi soffermerò sulle previsioni tese ad armonizzare e coordinare la normativa sostanziale e processuale con la Riforma Cartabia, ci permettiamo esclusivamente di sottolineare alcune **CRITICITÀ** che abbiamo rilevato dalla lettura della documentazione messa a disposizione, unitamente al nostro Dipartimento di diritto penale che ha elaborato un documento che mettiamo a disposizione, proponendo in questa sede dei correttivi.

Prendiamo le mosse dalle disposizioni correttive ed integrative del codice di procedura penale:

1) si accoglie con plauso l'estensione **DELL'ECCEZIONE ALL'OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI**, ora prevista dall'art. 111-bis c.p.p. solo a favore delle parti processuali che compiono atti personalmente, **ANCHE** alla **persona offesa dal reato**.

Innovazione positiva.

Tuttavia sarebbe opportuno, e a ciò vi esortiamo, effettuare l'estensione a **tutti i soggetti terzi del procedimento e che ne abbiano interesse, non solo alla persona offesa**. Proprio nell'ottica riferita nella relazione illustrativa di consentire nel corso delle indagini la interlocuzione diretta con la Procura senza la necessaria mediazione di un difensore (si pensi al terzo a cui sia



stato sequestrato un bene o che avrebbe diritto alla sua restituzione ai sensi dell'art. 322 c.p.p., anch'egli mero soggetto e non parte del processo).

2) Relativamente alla lett. C che modifica l'art. 133 ter premesso che, secondo il nostro sistema processuale, l'oralità è la regola e solo la partecipazione in presenza garantisce appieno il principio del contraddittorio e la legittimità della difesa e, quindi, la partecipazione costituisce e deve continuare a costituire la regola, la sollecitazione è diretta a prevedere una cornice che determini i casi di urgenza.

Si sollevano infatti dubbi in merito alla clausola generale dei "casi di urgenza" che, secondo il decreto, giustificerebbero la notifica del decreto che dispone la partecipazione a distanza e che la norma non tipizza, lasciando così alla totale discrezionalità del Giudicante la valutazione, potendo così determinare astrattamente una disparità di trattamento tra fattispecie analoghe.

3) L'articolo 2 alla lettera e) che modifica l'articolo 157-ter c.p.p., in materia di notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato **non detenuto**, al fine di prevedere che, in caso di inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le medesime notifiche siano effettuate mediante consegna al difensore. La modifica non garantisce la conoscenza del processo da parte dell'imputato e addossa al difensore, spesso non in contatto o non più in contatto con l'assistito, l'onere gravoso di notificarlo.

La esigenza di celerità processuale cui la norma tende, a nostro parere non può comprimere il diritto di difesa gravando di ulteriori oneri il difensore a discapito del rango costituzionale riconosciuto dall'art. 111 della Costituzione del diritto alla partecipazione dell'imputato al processo.

4) Il mantenimento (art. 2 lett. aa), in tema di **concordato in appello**, del termine **perentorio di 15 giorni** antecedenti all'udienza per l'espressione del consenso dell'imputato. Ai fini di garantire l'effettività della previsione si caldeggia, come da più parti sollevato, l'eliminazione del termine o quanto meno la sua "degradazione" a termine ordinario.

5) L'introduzione di analogo termine, pur con eccezioni, nel comma 598bis comma 1-bis. Per cui "fermo quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, **fino a quindici giorni prima** dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla **SOSTITUZIONE DELLA PENA DETENTIVA CON TALUNA DELLE PENE SOSTITUTIVE** di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n.

689". Previsione anch'essa troppo rigida per garantire l'effettività della pene sostitutive in appello.

6) MECCANISMO DI SENTENCING: la condanna a pena sostitutiva. Accogliamo con grande aspettativa il disposto potere del Giudice così particolarmente ampio nel disporre, in sede di sentenza, la condanna a pena sostitutiva nel rispetto del principio del *favor rei*, pene sostitutive, anche in una ottica più ampia che non dimentica le condizioni delle nostre strutture carcerarie che nel medio-lungo termine potrebbero ricevere benefici dal disposto normativo.

C'è da dire che desta, di contro, non poche perplessità la possibilità, ovvero la necessità, "*di acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale, economica e patrimoniale dell'imputato*", perplessità non in termini sistemici, bensì in termini fattuali ed operativi: sul punto da operatori di aula troppo spesso abbiamo registrato relazioni 'non aggiornate' ovvero fotocopia di precedenti relazioni, e ciò soprattutto in sede di Sorveglianza, campo nel quale è possibile effettuare dei parallelismi, se non altro a fini esemplificativi.

Ci chiediamo, da un punto di vista concreto e fattuale, quante volte il Giudice riterrà di disporre "degli elementi necessari per la sostituzione" e, quindi, imprimendo quell'accelerazione cui norma e decreto tendono "direttamente sostituire la pena detentiva, senza necessariamente attivare il meccanismo di sentencing".

Nella specie si auspica tale applicazione: si tratterebbe di apprezzabile e sicuramente positivo potere dispositivo, anche finalizzato all'alleggerimento del carico di lavoro di quei pochissimi giudici della sorveglianza che non riescono a gestire le decine di migliaia di fascicoli che giacciono sulle loro scrivanie e nei loro armadi.

MF esprime tuttavia perplessità, trattandosi di un perimetro molto ampio, esprimendo il fondato timore che la norma rischi di rimanere concretamente inattuata, preferendo il decidente non esercitare il potere di 'sostituzione', condannando sic et simpliciter.

7) GIUSTIZIA RIPARATIVA. Sul punto il d.lgs. in parola dice poco e niente, andando, come detto esclusivamente a rimediare alle mancanze, ovvero a coordinare meglio il tiro, rispetto all'originario schema legislativo della riforma; anche in tal caso, come in quello del 'sentencing', il **problema applicativo** riposerà tutto nella mancanza di formazione e cultura verso una tale nuova forma di giustizia.

Memori dell'esperienza civilistica degli strumenti di mediazione e di negoziazione il cui contenuto successo applicativo discende più che altro da un profondo Gap culturale.



Auspichiamo pertanto che prendano solerte corpo i corsi di formazione per la mediazione penale, per l'acquisizione delle necessarie competenze e qualifiche.

Eppure le migliori riforme sono nulle senza le risorse.

Ancora una volta ci si permette di riferire come le esigenze acceleratorie e deflattive cui la norma tende non potranno raggiungere lo scopo auspicato e che, per ripetere un Leit motiv, "ce lo chiede l'Europa", se non si provvederà con solerzia al completamento delle piante organiche dei Tribunali, in cronico sotto organico di Magistrati e, perché no, anche di personale di cancelleria, con particolare attenzione anche al personale preposto alle pene esterne, poiché in assenza di tale implementazione non si potrà dare concreta attuazione alla Riforma Cartabia, con ciò concretizzando la perdita di un'occasione.

Movimento Forense, concludendo, prende atto dell'impianto del decreto, si permette di suggerire i menzionati correttivi, riservandosi di ulteriormente interloquire nel prosieguo.

Vigileremo attentamente su quanto accadrà nei momenti applicativi della riforma che, sicuramente, daranno vita a delle vere e proprie defaillance che non mancheremo di sottoporre anche alla vostra attenzione.

Roma, 23 gennaio 2024

Il Presidente nazionale

Avv. Elisa Demma